

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Direzione generale degli affari penali delle grazie e del casellario, 18 maggio 1992, prot. n. 131.74.514/1992.

Nota del Ministero dell'interno n. 17171/120/23/Uff.3° in data 18 marzo 1992 relativa alla legge 18 gennaio 1992 n. 16.

La legge 18 gennaio 1992 n. 16 detta le nuove norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali prevedendo varie ipotesi cui ricollega l'effetto di escludere il diritto di elettorato passivo previsto dall'art. 51 della Costituzione.

In particolare l'art. 1 lett. b della legge in oggetto indica come circostanza legittimante il venir meno dell'eleggibilità l'aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 370 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

Il Ministero dell'Interno con la nota indicata in oggetto, e che si allega in copia, chiede un parere circa la possibilità di estendere la disciplina in esame anche alle condanne riportate per aver tentato di commettere i delitti di cui alla lett. b dell'art 1 della legge n. 16/1992.

Ai fini della decisione da adottare non può essere di alcuno aiuto l'interpretazione delle leggi che hanno in precedenza disciplinato la materia.

La precedente legislazione non conteneva, infatti, alcuna norma strutturata in modo da far scaturire limiti o divieti al diritto di elettorato passivo da condanne o imputazioni riportate per fattispecie di reati espressamente indicate.

Passando all'esame dell'attuale disciplina va detto che, la rigorosa applicazione dei principi penalistici dovrebbe imporre di considerare tassativa la elencazione dei reati contenuta nell'art. 1 e di escludere quindi la possibilità di interpretazioni estensive della norma medesima.

Ed è superfluo ricordare che il delitto tentato è considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza un reato autonomo e differenziato rispetto alle ipotesi di delitto consumato prese in considerazione dal più volte citato artt. 1 della l. 16/1992.

La suesposta impostazione porterebbe, quindi, ad escludere l'applicabilità di detta disposizione ai casi di condanna per delitti solo tentati.

Tale interpretazione è sorretta anche dalla considerazione che nella norma in esame non è indicato, tra i reati elencati, l'art. 322 c.p. che, in buona sostanza, configura proprio un'ipotesi di tentata corruzione.

Per altro verso va però osservato che la normativa in questione non riveste natura penale, trattandosi di disciplina di diritto amministrativo che prevede tutta una serie di effetti giuridici, in materia elettorale, prodotti da sentenze o, più in generale, da procedimenti penali.

Non è affatto pacifico che i principi validi per il diritto penale debbano valere anche nel settore del diritto amministrativo.

Da un punto di vista sostanziale non vi è alcun dubbio infatti che la ragione per cui il legislatore ha voluto escludere l'eleggibilità di persone che abbiano riportato condanne, anche non definitive, per i reati indicati nell'art. 1 lett. b della legge permane anche nel caso in cui tali reati siano stati contestati nella forma del tentativo.

In proposito è da segnalare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla destituzione ex lege (prevista dall'art. 85 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 ora dichiarato incostituzionale) ha affermato in recenti sentenze (Sez. IV 9.3.76, sez. VI, 4-5-82 e sez. VI, 22.3.88) confermativa di un costante orientamento, che anche il tentativo, sia pure non espressamente indicato dall'art. 85 D.P.R. n. 3/1957, determinava la destituzione ex lege in quanto "nessuna importanza assume la circostanza che il delitto non sia stato consumato, risultando del pari evidente dal tentativo quella immoralità che la legge riconosce ostativa alla prosecuzione del rapporto d'impiego".

Va osservato che la disciplina relativa al pubblico impiego è da considerare molto vicina a quella in esame e che l'art. 85 succitato configurava una norma costruita tecnicamente in modo simile a quella di cui all'art. 1 lett. b della legge in oggetto.

Va aggiunto, poi, che la legge n. 16/1992 attua uno stretto collegamento tra la materia elettorale e quella del pubblico impiego, prevedendo all'art 1, comma 4 Septies che quando ricorra una delle condizioni che escludono

l'eleggibilità nei confronti di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche si faccia luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.

In considerazione, quindi, dello stretto collegamento con la disciplina sul pubblico impiego e le disposizioni della legge n. 16/1992 oltre che delle analogie che quest'ultima legge presenta, quanto alle finalità amministrative perseguite, con il testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, l'interpretazione estensiva dell'art. 1 lett. b della citata legge appare, pur se con qualche inevitabile dubbio desumibile dalle osservazioni prima riportate, logicamente prospettabile.

Si rimane in attesa delle determinazioni che codesto Gabinetto vorrà adottare al riguardo e si fa riserva di ulteriori approfondimenti del tema.